



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9074 del 2024, proposto da Co.Ge.Fa. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), n. 461/2024, resa tra le parti,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Rilevato che la società ha registrato una forte crescita e una parallela evoluzione dei propri assetti interni nel passaggio dalla prima alla terza generazione familiare, con l'allontanamento dei soggetti più fortemente controindicati unitamente all'irrobustimento di una *governance* societaria e di un apparato di controllo interno suscettibili di attenuare il condizionamento strutturale paventato dalla Prefettura (e riconducibile in sostanza all'assetto proprietario di stampo familistico);

Considerato che il diniego di misure di prevenzione collaborativa si impernia parimenti sulla ritenuta natura strutturale del condizionamento 'ndranghetista;

Ritenuto che:

- tali profili siano meritevoli dell'approfondimento di merito da parte del giudice di prime cure;
- nelle more di tale approfondimento, debba trovare conferma, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la cautela già concessa in sede monocratica nella forma della sospensiva del provvedimento impugnato al solo fine di consentire la prosecuzione dei rapporti contrattuali già in corso alla data odierna e delle eventuali gare per le quali alla data odierna sia già stata presentata domanda di partecipazione;

Stimato equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9074/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

Enzo Bernardini, Consigliere

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.